Servizio Div. AAC.
Prot. N. AAC/12336/79 del 11 Gennaio 1980

UFFICI TECNICI ERARIALI - CONSULENZA ED ACCERTAMENTI TECNICI PER CONTO DI AMMINISTRAZIONI STATALI, ENTI PUBBLICI, REGIONI, PROVINCE E COMUNI

Con lettera circolare n. AAC/13224 del 16 ottobre 1978 sono state ribadite, com'è noto, le disposizioni già impartite con la circolare n. 27 del 7 aprile 1948 secondo cui le spese relative a missioni compiute per conto di Amministrazioni non facenti parte del ramo "Finanze" vanno poste a carico di dette Amministrazioni, alle quali debbono essere inoltrate, dopo i previsti controlli, le tabelle di liquidazione delle indennità prodotte dai tecnici interessati, per l'emissione diretta a favore di questi ultimi dei relativi titoli di pagamento.

In relazione a ciò, alcuni Uffici dipendenti hanno chiesto se la normativa di cui sopra trovi applicazione anche nel caso di consulenze ed accertamenti tecnici svolti per conto di Regioni, Province, Comuni e di altri Enti Pubblici e, in modo particolare, per gli accertamenti richiesti dai Comuni per la determinazione del valore venale delle opere edilizie abusive (art. 13 L. n. 765/6.8.1967), dall' I .A.C.P. per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi (art. 28 L. n. 513/8.8.1977) e da parte delle Regioni nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate.

In effetti, data la sempre piu frequente emanazione di disposizioni che consentono ad Enti diver-si di avvalersi dell' opera tecnica degli UU. TT. EE. , era già stata avvertita nella materia in argomento l' esigenza di una maggiore certezza a causa delle perplessità di varia natura manifestate di tanto in tanfo sia da parte degli Uffici dipendenti che da alcune delle Amministrazioni interessate ed a moti-vo, inoltre, dell' esistenza sulla questione di pareri non sempre improntati a criteri di uniformità.

Di conseguenza, la scrivente ha ritenuto necessario acquisire al riguardo il competente parere della Ragioneria Generale dello Stato che è stato comunicato con lettera dell' 11 dicembre 1979 prot. n. I. G. F. / Div. 11 /1 7372, di cui si trascrive qui di seguito il contenuto:

"Con la nota in riferimento codesto Dicastero ha chiesto di conoscere a chi debbano far carico le spese per missioni effettuate da tecnici degli UU. TT. EE. per consulenze ed accertamenti eseguiti per conto di Amministrazioni diverse da quella delle Finanze, di Regioni, di Province, di Comuni e di altri enti pubblici.

Al riguardo, nel condividere il contenuto della circolare n. 27 del 7 aprile 1948, in base alla quale le spese per missioni effettuate nel!' interesse di Amministrazioni statali non facenti parte del ramo "finanze" debbono essere poste a carico di tali Amministrazioni, si esprime l' avviso che anche nel caso di missioni effettuate per conto di Regioni, Province, Comuni e altri enti pubblici, sia op-portuno che il trattamento economico di missione venga corrisposto ai predetti tecnici direttamente dagli enti interessati.

Ciò allo scopo di evitare sia l' instaurarsi e il moltiplicarsi di partite prendenti tra lo Stato e gli enti di cui sopra, sia l' anticipazione di fondi statali per una attività che non viene svolta per conto dello Stato stesso".

Come si può rilevare, la Ragioneria Generale dello Stato ha riconfermato sostanzialmente la norma di carattere generale secondo cui le spese per prestazioni che un'Amministrazione riceve da un' altra sono a carico dell'Amministrazione per conto della quale la prestazione ha luogo. In partico-lare, poi, per quanto concerne la procedura da adottare per porre a carico delle predette Amministra-zioni le indennità di missione spettanti ai tecnici che svolgono sopralluoghi nei casi di cui trattasi, il suddetto generale ufficio ha ravvisato l' opportunità che il trattamento economico di missione venga corrisposto direttamenti ai tecnici sia da parte delle Amministrazioni statali non comprese nel ramo "finanze" che da parte delle Regioni, Province, Comuni ed altri Enti pubblici che si avvalgono della consulenza degli UU. TT. EE. , e ciò per ovvie ragioni di uniformità e semplificazione delle proce-dure.

Pertanto, le tabelle delle indennità prodotte dai tecnici, vanno inviate, dopo i controlli e visti necessari, alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati affinché provvedano ad emettere i relativi titoli di pagamento a favore del personale in parola.

I Sigg.ri Dirigenti degli Uffici avranno cura di informare di quanto sopra le Amministrazioni ed Enti che richiedono consulenze ed accertamenti tecnici, sempre che non siano già a conoscenza della procedura innanzi descritta; inoltre, i sigg.ri Dirigenti degli Uffici aventi sede nei capoluoghi di Regione provvederanno ad inviare copia della presente circolare alle Amministrazioni Regionali ed ai relativi Commissari del Governo.

È appena il caso, comunque, di rammentare che nulla è innovato per quanto concerne gli incarichi consistenti in verificazioni straordinarie per i quali, com'è noto, le spese dei sopralluoghi vanno poste a carico dei richiedenti con le modalità già all'uopo stabilite (effettuazione di un deposito preventivo; versamento delle somme definitivamente addebitate sull'apposito capitolo d'entrata; utilizzazione per la corresponsione delle indennità di missione ai tecnici degli accreditamenti sul capitolo di bilancio 3418).

IL DIRETTORE GENERALE